Circolare della Funzione pubblica. Il divieto di cumulo si applica anche ai vitalizi elettivi

## Giro di vite sui compensi d'oro

## Solo gli emolumenti occasionali sono esclusi dal tetto

## DI DANIELE CIRIOLI

iro di vite sui compensi d'oro dei dipendenti pubblici. Il tetto massimo, pari quest'anno a 311.659 euro, si applica anche al personale di authority e amministrazioni non statali. Nel tetto va compreso in pratica tutto ciò che, per lavoro o consulenza, rappresenta il compenso di una p.a., restando fuori i compensi occasionali, quelli cioè non superiori a 5 mila euro e relativi a rapporti di durata fino a 30 giorni nell'anno solare. Tuttavia questo riferimento dell'occasionalità al regime delle mini co.co.co. appare discutibile, perché il dlgs n. 276/2003 non si applica al settore pubblico. Infine il divieto di cumulo pensione-redditi, introdotto dalla legge di stabilità 2014, si applica a tutte le pensioni tranne quelle integrative (cioè dei fondi pensione) e compresi i vitalizi elettivi. A tal fine gli interessati sono tenuti a rilasciare un'autodichiarazione e le p.a. ad effettuare controlli congiunti con gli enti di previdenza. E quanto spiega il direzione e controllo delle p.a.; Il pensionato, in pratica, non ministro per la p.a., Maria che la limitazione si applica Anna Madia, nella circolare n. 3 del 18 marzo.

Il tetto agli stipendi

La circolare illustra le novità in materia di limiti alle retribůzioni (dl n. 201/2011, riforma Monti) e divieto di cumulo con le pensioni, introdotte dalla legge di stabilità 2014 (legge n. 147/2013).

Sul limite ai trattamenti economici precisa che quest'anno il tetto è pari a 311.658,53 euro e che, ai fini del raggiungimento, si tiene conto degli emolumenti derivanti da rapporti di lavoro dipendente o autonomi: stipendi, indennità, voci accessorie, remunerazioni per consulenze, per collaborazioni e per incarichi aggiuntivi conferiti da p.a., anche se diverse da quelle di appartenenza.

La circolare precisa inoltre che a seguito della legge di stabilità: la limitazione retributiva si applica anche al personale delle autorità amministrative indipendenti nonché a quello delle amministrazioni diverse da quelle statali; che nel limite rientrano gli emolumenti de-gli organi di amministrazione,

anche alle regioni, ferma restando per loro la possibilità di adeguare la normativa entro il 1° luglio 2014.

La legge di Stabilità 2014, ancora, esclude dal tetto retributivo «i compensi percepiti per prestazioni occasionali». Per individuare tali compensi la circolare fa riferimento all'art. 61, comma 2, del dlgs n. 276/2003 (riforma Biagi) che definisce occasionali i rapporti di durata complessiva non superiore a 30 giorni nel corso dell'anno solare con lo stesso committente, salvo che il compenso percepito nello stesso anno solare sia superiore a 5 mila euro.

Tuttavia, il citato dlgs non si applica al settore pubblico, rendendo conseguentemente dubbio il riferimento ministe-

## Il divieto di cumulo per la pensione

La legge di Stabilità 2014 ha introdotto, dal 1º gennaio, un parziale divieto di cumulo della pensione con i redditi conseguiti nel settore pubblico.

può intascare un trattamento economico d'importo tale che, sommato alla pensione, ecceda 311.658.93 euro.

Nelle pensioni soggette al cumulo sono compresi i vitalizi conseguenti a funzioni pubbliche elettive ed escluse le pensioni integrative. Per la gestione del nuovo divieto, la circolare stabilisce che all'atto dell'assunzione o conferimento d'incarico, la p.a. deve far sottoscrivere all'interessato una dichiarazione che indichi la pensione eventualmente in godimento, al netto del contributo di solidarietà (se pagato). In assenza di tale dichiarazione. precisa la circolare, l'incarico non deve essere perfezionato. Infine, il ministro dà mandato alle p.a. di procedere ad opportune verifiche con gli enti previdenziali.





